



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Provincia di Novara

*Piazza Martiri n° 13 - Tel. 0321 924710 - Fax 0321 924735
Ufficio Tecnico 0321 924723/33/34*

***Servizio di custodia centro sportivo comunale.
Periodo dal 01 ottobre 2015 al 31 marzo 2017***

Tavola n.

1

Capitolato speciale d'appalto



SOMMARIO

ART. 1		OGGETTO DELL'APPALTO
	Art. 1.1	Periodo di prova
ART. 2		AMMONTARE DELL' APPALTO
ART. 3		AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO
ART. 4		GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE - SICUREZZA
	Art. 4.1	Cauzione provvisoria
	Art. 4.2	Cauzione definitiva
	Art. 4.3	Misure di sicurezza
ART. 5		IMPOSTE TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 6		OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 7		PRESCRIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEGLI SPAZI DEDICATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
ART. 8		CONDOTTA DEI LAVORI
ART. 9		FREQUENZA DEGLI INTERVENTI
ART. 10		MATERIALI FORNITI DALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 11		SGOMBERO NEVE
ART. 12		DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. 13		CONTROLLO DELLA GESTIONE
ART. 14		OBBLIGO DI DOMICILIO
ART. 15		ALLOGGIO
ART. 16		DIVIETI
ART. 17		OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI
ART. 18		INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 19		CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA - DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI
ART. 20		DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
ART. 21		DIFETTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 22		PREZZI
ART. 23		PAGAMENTI
ART. 24		STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25		ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA
ART. 26		RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI
ART. 27		CONTROVERSIE
ART. 28		DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL' APPALTATORE
ART. 29		FALLIMENTO DELL' APPALTATORE
ART. 30		DIVIETO DI SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 31		CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
ART. 32		FURTI
ART. 33		DEROGHE
ART. 34		PROROGA DELL' APPALTO
ART. 35		SUBAPPALTO





CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente appalto il servizio necessario al mantenimento in perfetto stato di pulizia, ordine ed efficienza del Complesso Sportivo di via Cameri, nonché la custodia e la sorveglianza dello stato e delle attrezzature fisse e mobili in esso contenute nonché della gestione delle caldaie e degli impianti termici. Per Complesso Sportivo si intendono le aree ed i fabbricati posti all'interno della recinzione evidenziata in rosso. Resta inteso che entreranno a far parte dell'oggetto dell'appalto anche quelle strutture che comunque verranno costruite ed entreranno in funzione prima dello scadere dei termini contrattuali del presente appalto. Gli specifici lavori da svolgere in tali costruende strutture ed i relativi compensi verranno stabiliti al momento di entrata in funzione delle stesse, con apposito atto aggiuntivo.

Art. 1.1 Periodo di prova

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi due mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente o conforme a quanto previsto dal presente Capitolato speciale d'Appalto. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di recedere, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere i danni.

ART. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara è fissato in Euro 36.000,00 +IVA di cui Euro 2.160,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ad Euro 2.000,00 +IVA mensili di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza. Il corrispettivo annuo dell'appaltatore sarà corrisposto in n° 12 rate mensili posticipate. Il corrispettivo indicato copre i lavori e i servizi anche non espressamente citati nel presente Capitolato Speciale, ma che comunque rientrano nelle opere di ordinaria manutenzione. Nulla sarà dovuto per quei lavori non previsti che l'appaltatore attuerà di sua iniziativa.

ART. 3 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Normativa di riferimento: D.Lgs. 163/2006 e smi.
Procedura di affidamento: aperta ai sensi dell'art. 3 comma 37.
Aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, art. 81, comma 1, determinata in base all'applicazione congiunta di coefficienti di valutazione attribuiti nell'ordine di importanza (art. 83 comma 1, 2). Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il punteggio più elevato e quindi economicamente più vantaggioso secondo i criteri sotto riportati:

a)	valore tecnico	max punti 30
----	----------------	--------------

Criteri di valutazione del valore tecnico		
1	iscrizione CCIAA competente per territorio per l'esercizio dell'attività di cui al presente appalto	punti 8
2	certificazione di esecuzione di lavori similari eseguiti nel triennio 2012/2014 rilasciato da Pubblica Amministrazione	punti 10
3	entità di beni/attrezzature strumentali all'erogazione del servizio oggetto di affidamento (oltre a quelle minimali previste all'art. 4.3 comma 5) di cui il concorrente abbia la disponibilità e che intenderà utilizzare	punti 5
4	servizi aggiuntivi e/o forniture offerte in più rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato	punti 7

Il punteggio totale attribuito al valore tecnico (Vt) di ciascuna offerta è così determinato:





Vt =	somma(n) [Wi*V(a)i]	dove	Vt = punteggio attribuibile al concorrente in esame
			Wi = punteggio attribuito al requisito i
			V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascun elemento dell'offerta da parte della commissione di gara che procederà utilizzando la seguente tabella di valutazione:

Coefficiente	Giudizio
0,00	Non migliorativa
0,20	Limitata
0,50	Sufficiente
0,80	Ottima
1,00	Massima

Per ciascun elemento di valutazione, si procederà moltiplicando il punteggio massimo previsto per tale elemento di valutazione per i coefficienti definitivi: la somma dei punteggi attribuiti ad ogni elemento di valutazione determina il punteggio totale attribuito all'offerta

Verranno valutati i seguenti aspetti:

Iscrizione CCIAA competente

Il concorrente in possesso di idonea iscrizione otterrà automaticamente il coefficiente pari ad 1.

Certificazione di esecuzione di lavori similari

Il concorrente in possesso di certificazione rilasciata da PA otterrà automaticamente il coefficiente pari ad 1

Beni/attrezzature strumentali all'erogazione del servizio

Il concorrente dovrà indicare per ogni struttura:

- attrezzature e macchinari che intende impiegare, precisando se si tratta di beni nuovi di fabbrica;
- efficienza della dotazione tecnologica, anche in termini di minore impatto ambientale, di classe minima A o Energy star.

Servizi aggiuntivi e/o forniture offerte in più rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato

Il concorrente dovrà indicare le proposte migliorative offerte, con spese a proprio carico, che saranno valutate solo se espresse in modo compiuto, con indicazione precisa sulle caratteristiche, i tempi e le modalità di attuazione.

A titolo esemplificativo:

- la fornitura di prodotti di consumo non contemplati da capitolato;
- la fornitura di nuovi arredi esterni (cestini portarifiuti, panchine, ecc.);
- iniziative di vario tipo che si intendono attuare durante il periodo di durata contrattuale.

b)	valore economico	max punti 70
----	------------------	--------------

Si adotterà il seguente sistema di calcolo			
1	al prezzo base dell'appalto sarà applicato il ribasso percentuale offerto da ogni concorrente		
2	al prezzo netto così ottenuto sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula		
Ve =	$\frac{P_i \times C}{P_o}$	dove	Ve = punteggio attribuibile al concorrente in esame
			Pi = prezzo più basso
			C = punteggio massimo attribuibile
			Po = prezzo offerto





Sarà proposta quale aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto in base alla sommatoria dei punti relativi al valore tecnico e al valore economico (Vt + Ve). In caso di parità di punteggio entro la terza cifra decimale con arrotondamento alla quarta, si procederà mediante sorteggio.

ART. 4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE-SICUREZZA

Art. 4.1 Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto è corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo del medesimo (€uro 720,00), da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

Art. 4.2 Cauzione definitiva

Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e art. 123 del DPR 207/2010, in particolare in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall'aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, nel limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Bellinzago Novarese e intestate al concorrente; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo. La polizza potrà essere rilasciata anche dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 358/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo, previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altra inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti dall'impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati. La mancata costituzione della garanzia definitiva, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente.

Art. 4.3 Misure di sicurezza

Nell'esecuzione dei lavori la ditta appaltatrice dovrà mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. Prima della firma del contratto dovrà essere presentato dall'impresa aggiudicataria:





1	il “piano di sicurezza” che sarà ritenuto parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore dei lavori vigila sull’osservanza del Piano di Sicurezza.			
2	una dichiarazione sostitutiva d’atto di notorietà, contenente:			
-	il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente nonché il nominativo del rappresentante dei lavori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;			
-	dichiarazione di avvenuta stesura del documento sulla “Valutazione dei rischi” con indicato il luogo di deposito dello stesso;			
-	che i propri dipendenti sono stati informati dei rischi legati all’attività lavorativa così come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche;			
-	che, in relazione sempre al succitato D.Lgs. n° 81/2008, siano state ottemperate tutte le disposizioni contenute nel:			
*	TITOLO II	Luoghi di Lavoro	Capo I	Disposizioni generali
			Capo I	Uso delle attrezzature di lavoro
*	TITOLO III	Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale	Capo II	Uso dei dispositivi di protezione individuale
			Capo III	Impianti ed apparecchiature elettriche
*	TITOLO IV	Cantieri temporanei o mobili	Capo I	Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
3	che si obbliga a fornire al responsabile del cantiere tutti i numeri di telefono d’emergenza necessari in caso di bisogno e dotare lo stesso di telefono cellulare per le eventuali telefonate di emergenza;			
4	elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i lavori del presente appalto e dichiarazione del loro stato di funzionamento;			
5	l’elenco dei mezzi d’opera e attrezzature di proprietà della ditta (elenco numero di matricola e certificazione C.E.) necessari per eseguire i lavori in oggetto. Per i mezzi non marcati C.E. andrà predisposta idonea certificazione. Per la partecipazione all’appalto la dotazione minima di mezzi ed attrezzature dovrà essere la seguente:			
*	n° 1	decespugliatore con motore a scoppio;		
*	n° 1	pompa per il diserbo;		
*	n° 1	macchina lavapavimenti;		
*	n° 1	carrello da lavoro completo di strizzatore e secchio singolo o doppio.		

Il Responsabile del Servizio avrà il diritto di controllare il “Registro Infortuni” e tutti quei documenti e registri relativi alla prevenzione degli infortuni, la cui compilazione sia richiesta dalle vigenti leggi.

ART. 5 IMPOSTE TASSE ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le spese di registrazione del contratto di appalto, i relativi diritti di segreteria e tutte le spese accessorie nonché le spese di bollo inerenti al contratto ed agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto sono a carico della ditta appaltatrice.

Inoltre:

- saranno a carico della ditta appaltatrice tutte le spese necessarie per i lavori inerenti il futuro servizio che saranno indicati dal Responsabile del Servizio;
- la ditta appaltatrice dovrà prestare i propri mezzi meccanici, gli attrezzi ed i materiali occorrenti per tutti i lavori previsti con la sola eccezione di quanto altrimenti specificato; dovrà inoltre garantire la loro efficienza per la corretta pulizia di tutte le zone successivamente indicate;
- sono altresì a carico della ditta appaltatrice tutte le spese necessarie per l’acquisto dei materiali occorrenti





quali: detergenti, deodoranti, disinfettanti, carta igienica, carta asciugamani, sapone liquido, tavolette e prodotti igienizzanti, sacchi per i cestini portarifiuti, sacchi per la raccolta dell'immondizia e materiali di consumo necessari all'espletamento del servizio (scope, stracci, scale, secchi ecc.);

- si esclude in via assoluta ogni qualsiasi compenso alla ditta appaltatrice per danni, perdite di materiali comunque verificatesi durante il servizio, dovuta sia a negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti, sia a qualunque causa, compresa l'ipotesi di forza maggiore, o a fatti di terzi;
- la ditta appaltatrice ha l'obbligo ove sia richiesto dal Responsabile del Servizio, di far sottoporre a prova presso laboratori sperimentali ufficialmente riconosciuti, i prodotti forniti, per constatare se essi rispondano a quanto prescritto. Le spese per i prelievi e le analisi sono a carico totale dell'appaltatore;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. In particolare la ditta appaltatrice è chiamata alla osservanza delle norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27.04.1955 n. 547 e 7.01.1956 n. 164 circa la prevenzione degli infortuni sul lavoro e da quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- la corresponsione di paghe orarie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelli dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i lavori ancorché la ditta appaltatrice non appartenga all'associazione provinciale industriali e possa, quindi, non essere tenuta giuridicamente ad osservarli, intendendosi che tali obblighi si estendono anche ai cottimi. In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata dall'amministrazione comunale o denunciata al competente Ispettorato del lavoro, l'amministrazione stessa opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui pagamenti, previa diffida alla ditta appaltatrice a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni o a pagamento di interessi sulle somme trattenute;
- l'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'appaltatore dovrà:

1. garantire l'apertura al pubblico per 12 mesi all'anno. In caso di sua assenza l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione comunale e provvedere alla sostituzione a totale sua cura e spese. Le giornate in cui il Centro Sportivo rimarrà chiuso al pubblico nell'intera giornata sono le seguenti: 25/26/31 dicembre, 01 gennaio, Pasqua e lunedì dell'Angelo, 01 maggio, 15/16 agosto;
2. tenere un contegno irreprensibile con l'utenza ed improntato sulla massima cortesia e collaborazione;
3. sostenere tutte le spese inerenti la gestione del complesso. Sono escluse, in quanto competenza del Comune, quelle relative ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, quelle inerenti la manutenzione dell'area verde nella zona ovest dell'impianto (evidenziata in giallo sull'allegata planimetria). In questa area sarà a cura dell'appaltatore intervenire con adeguati mezzi meccanici (decespugliatori o tosaerba) per la rifinitura del lavoro a margine dei manufatti o piante esistenti, dopo l'intervento del taglio dell'erba operato dal Comune;
4. favorire l'uso delle strutture da parte delle società sportive impegnandosi nel far rispettare il regolamento per l'utilizzo delle diverse aree e segnalando tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale eventuali danni, vandalismi e quanto altro vada contro la corretta fruizione dell'impianto;
5. garantire la tenuta in perfetto ordine di tutte le zone erbose, incluse quelle di rifinitura non accessibili ai mezzi meccanici nella zona ovest dell'impianto, con esclusione dei tre campi di calcio affidati in





- convenzione al FCD Sporting Bellinzago (od altra società subentrante), con taglio dell'erba rimozione e smaltimento della risulta presso l'isola ecologica comunale (si potranno utilizzare diserbi contro le piante infestanti previo accordo con l'Amministrazione comunale);
6. garantire la tenuta in perfetto ordine delle aiuole e dell'area a parcheggio esterne al Centro sportivo mediante il taglio dell'erba e delle ramaglie (si potranno utilizzare diserbi contro le piante infestanti previo accordo con l'Amministrazione comunale), e mediante la raccolta quotidiana di immondizie e cartacce;
 7. garantire la tenuta in perfetto ordine dell'area esterna alla recinzione del Centro sportivo mediante la raccolta di rifiuti abbandonati;
 8. provvedere alla costante pulizia dell'area asfaltata adibita a parcheggio esterno, con relativa estirpazione di erbe nascenti e loro diserbo;
 9. garantire la tenuta in perfetto ordine delle aree pavimentate circostanti le strutture e di quelle ad uso pubblico compreso il livellamento del ghiaietto;
 10. garantire la tenuta in perfetto ordine di tutto il Centro Sportivo mediante la raccolta quotidiana di immondizie e cartacce e loro allontanamento;
 11. garantire la gestione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e della centrale termica su indicazioni fornite dal manutentore delle centrali termiche comunali;
 12. garantire la manutenzione ordinaria dovuta all'usura e/o consumo. Si intende per "*manutenzione ordinaria*" ogni intervento che riguardi le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione degli arredi, delle finiture, degli infissi e degli impianti (sostituzione lampadine, maniglie, cerniere, guarnizioni dei rubinetti ecc.) del Centro Sportivo con materiale fornito dall'Amministrazione comunale e previo accordo con la stessa. Saranno a totale cura e spese del Comune le opere di manutenzione straordinaria purché tale manutenzione non sia necessaria a causa di incuria e/o mancata esecuzione di manutenzione ordinaria da parte dell'appaltatore;
 13. impedire l'accesso a qualsiasi animale (anche al guinzaglio) ed a mezzi e persone non autorizzate;
 14. procedere alle tinteggiature e verniciature, durante il periodo estivo, delle ringhiere, dei portoni d'accesso e di quanto altro segnalato dall'Ufficio Tecnico comunale che provvederà a mettere a disposizione il necessario materiale di consumo;
 15. provvedere a collocare in aree di esclusiva accessibilità le attrezzature e mantenere in perfetto ordine le stesse e i mezzi di proprietà private;
 16. partecipare agli incontri fissati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, al fine di esaminare le eventuali problematiche.

ART. 7	PRESCRIZIONI INERENTI LA PULIZIA DEGLI SPAZI DEDICATI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA
---------------	---

L'appaltatore dovrà eseguire i seguenti lavori:

struttura	PALESTRA
*	pulizia e lavaggio del pavimento vinilico della superficie di gioco con idoneo detergente ed utilizzando apposita macchina lavapavimenti;
*	pulizia e lavaggio dei pavimenti nei locali accessori (balconata, scale, spogliatoi, servizi, deposito attrezzi ginnici);
*	pulizia e disinfezione dei servizi con idoneo detergente ed idoneo disinfettante;
*	pulizia lavabi, docce e rivestimenti ceramici;
*	pulizia serramenti e vetri;
*	rimozione ragnatele;
*	svuotamento dei cestini ed allontanamento dei rifiuti;
*	tenuta in ordine del magazzino attrezzi ginnici e pulizia degli stessi;
*	custodia e sorveglianza della palestra e delle attrezzature durante la fruizione.





struttura	CAMPI DA TENNIS E CAMPO POLIVALENTE
*	pulizia straordinaria della superficie di gioco in caso di eventi organizzati direttamente dal Comune di Bellinzago Novarese ed esclusi dalla convenzione in essere con la società Tennis Club.

struttura	SPOGLIATOI, TRIBUNE, SETTORE OSPITI, SERVIZI IGIENICI E MAGAZZINI
*	pulizia e lavaggio dei pavimenti e delle gradinate;
*	pulizia e disinfezione dei servizi con idoneo detergente ed idoneo disinfettante;
*	pulizia lavabi, docce e rivestimenti ceramici;
*	pulizia serramenti e vetri;
*	rimozione ragnatele;
*	svuotamento dei cestini ed allontanamento dei rifiuti.

struttura	PISTA E PEDANA ATLETICA LEGGERA
*	pulizia della superficie di utilizzo;
*	raccolta cartacce ed immondizie in genere e loro allontanamento;
*	controllo giornaliero pass di accesso;
*	livellamento sabbia vasche salto in lungo;
*	estirpazione e taglio erbe nascenti ai bordi della pista e pedana di atletica leggera ed all'interno.

Al termine di ogni periodo di utilizzo di ogni singola struttura si dovrà controllare che non siano stati causati danni o rotture di ogni genere e/o natura (in caso contrario si dovrà prendere nota dei responsabili) ed assicurarsi che gli impianti tecnologici non siano in funzione.

NB: Tutti i prodotti chimici per la pulizia e disinfezione (detergenti, detergenti-disinfettanti, disincrostanti, ecc.) devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme vigenti in materia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.).

L'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio, dovrà produrre le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far sostituire i prodotti ritenuti non idonei con altri equivalenti.

ART. 8 CONDOTTA DEI LAVORI

L'appaltatore, in linea generale, non ha impegno d'orario fisso, ne viene assegnata priorità di intervento. Rimane comunque inteso che tutti i lavori dovranno essere eseguiti fuori dall'orario di utilizzo delle strutture (ad eccezione del servizio di sorveglianza).

L'appaltatore dovrà condurre personalmente i lavori; potrà lasciare tuttavia un incaricato fisso sugli stessi, ben visto dalla committenza e dal coordinatore e munito delle facoltà necessarie per l'esecuzione del contratto, rimanendo però sempre lui solo, assuntore, responsabile verso il committente.

E' facoltà del committente di accettare o meno il rappresentante dell'appaltatore, senza essere tenuto a dare i motivi in caso di rifiuto.

ART. 9 FREQUENZA DEGLI INTERVENTI

I lavori descritti dovranno essere eseguiti ogni volta si rendano necessari.

In particolare le pulizie della palestra dovranno essere fatte almeno due volte alla settimana e i relativi servizi dovranno essere puliti ogni volta che verranno usati; gli spogliatoi calcio e tennis così come le tribune ed i servizi dovranno essere puliti ogni volta che verranno usati.

In ogni caso l'appaltatore è tenuto ad intervenire, a richiesta dell'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento al fine di mantenere gli impianti in perfetto ordine, anche se ciò dovesse verificarsi ad intervalli di tempo inferiori a quelli indicati, e ciò senza alcun compenso aggiuntivo.

Il servizio dell'appaltatore dovrà essere esplicito per tutto l'anno solare; per gli impianti sportivi in particolare dovrà essere esplicito anche durante i periodi di sospensione delle attività agonistiche e sportive in genere.





ART. 10 MATERIALI FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale si farà carico della fornitura del seguente materiale per l'esecuzione dei lavori:

1. concimazione e diserbi: in relazione agli interventi da eseguire verranno forniti prodotti e mezzi idonei all'espletamento dei lavori;
2. irrigazione: le aree erbose verranno irrigate con acqua comunale o dell'Est Sesia con apparecchiature fornite da questi Enti;
3. verniciature e tinteggiature: verranno forniti dall'Amministrazione comunale i materiali di consumo necessari all'esecuzione dei lavori;
4. manutenzione ordinaria: il materiale occorrente (maniglie, lampadine, guarnizioni, cerniere ecc.) verrà messo a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 11 SGOMBERO NEVE

Lo sgombero della neve dovrà essere effettuato sulle aree effettivamente usate e di volta in volta indicate dall'Amministrazione comunale, secondo modalità da concordare con l'appaltatore in relazione all'intensità delle precipitazioni nevose. In ogni caso restano escluse le aree esterne alla recinzione in prefabbricato

ART. 12 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio e sotto la pena di decadenza, devono essere denunciati per iscritto immediatamente o comunque non oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso da parte del committente è limitato all'importo dei lavori necessari per la riparazione valutati ai prezzi e condizioni di contratto.

Nessun compenso è peraltro dovuto:

- a) quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte, la colpa della ditta appaltatrice o del personale posto alle sue dipendenze;
- b) per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ed in generale degli oggetti di lavoro.

ART. 13 CONTROLLO DELLA GESTIONE

Ai fini di assicurare al Comune di Bellinzago la facoltà di controllare il corretto uso dell'impianto, l'appaltatore dovrà permettere ed agevolare periodiche visite da parte dei tecnici, funzionari e appositi incaricati del Comune. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare degli interventi di manutenzione così come previsto dall'art. 6, l'Amministrazione comunale potrà imporre prescrizioni scritte con scadenze ben determinate per l'esecuzione degli stessi e qualora la ditta appaltatrice non ottemperi nei tempi assegnati, si provvederà all'applicazione delle penali.

L'appaltatore ha l'obbligo di presentare entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione tecnica sullo stato di manutenzione generale del complesso e sulle eventuali migliorie da introdurre, dando così modo all'Amministrazione comunale di preventivare i vari lavori.

ART. 14 OBBLIGO DI DOMICILIO

L'appaltatore o il dipendente della Ditta appaltatrice incaricato del servizio, ha l'obbligo di domiciliare nell'apposita palazzina, costruita all'interno del Complesso Sportivo.

Il diritto ad usufruire dell'alloggio è esteso anche al nucleo familiare della persona espletante i servizi. Tale alloggio è predisposto per ospitare un nucleo familiare di quattro persone.

Il custode avrà a sua esclusiva disposizione i seguenti locali:

- alloggio composto da: n° 2 camere, bagno, ripostiglio, ingresso, cucina, soggiorno, zona cantinato;
- n° 1 garage per il ritiro dei propri mezzi e/o attrezzature

ART. 15 ALLOGGIO

L'uso dell'alloggio è da considerare locazione gratuita. Nel seguito si indicherà con il nome di appaltatore colui che usufruisce dell'alloggio, e con cosa locata l'alloggio stesso.

L'Amministrazione è tenuta ad eseguire, durante il periodo locativo, tutte le riparazioni necessarie, eccettuato quelle di piccola ed ordinaria manutenzione, che sono a carico dell'appaltatore.





Per piccola ed ordinaria manutenzione si intendono tutte quelle riparazioni dovute a vetustà od a carico fortuito. Se trattasi di cose mobili le spese di conservazione ed ordinaria manutenzione sono a carico dell'appaltatore. Quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico dell'appaltatore, questi è tenuto a darne avviso all'Amministrazione. Se trattasi di riparazioni urgenti, l'appaltatore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso all'Amministrazione. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi, nelle strutture o negli impianti, l'appaltatore è tenuto ad informare l'Amministrazione Comunale dalla data di presa in consegna dell'impianto. In caso d'incendio la responsabilità dell'appaltatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicurazione ed il danno effettivo. L'appaltatore risponde del deterioramento della cosa locata che avvenga nel corso della locazione, anche se derivante da incendio (qualora non provi che sia avvenuto per cause a lui non imputabili) o causato da persone da lui ammesse all'uso temporaneo della cosa locata. L'appaltatore deve restituire la cosa locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità alla descrizione che ne sia stata fatta al momento della consegna.

ART. 16 DIVIETI

E' fatto divieto assoluto all'appaltatore:

1. tenere animali in libera circolazione durante l'apertura del Centro Sportivo. In caso di possesso di animali da guardia essi potranno essere lasciati liberi solamente durante le ore di chiusura notturna del Centro Sportivo e dovranno essere successivamente rinchiusi in apposito spazio che dovrà essere realizzato e successivamente demolito a conclusione della gestione da parte della ditta appaltatrice. Tale spazio sarà predisposto con le opportune prescrizioni che l'UT comunale riterrà opportune. Eventuali richieste o denunce per danni provocati da animali posseduti dal custode saranno girate a quest'ultimo sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità. In caso di motivate richieste da parte dell'UT comunale l'appaltatore dovrà provvedere all'allontanamento dal complesso sportivo degli animali di suo possesso.
2. accumulare ed accatastare materiale di qualsiasi tipo all'interno dei fabbricati ove sono posizionati i quadri elettrici e gruppi di trasformazione, la centrale termica e il gruppo elettrogeno;
3. lasciare incustodite le attrezzature di proprietà che potrebbero recare danno agli usufruttori del centro.

ART. 17 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente capitolato, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori suddetti.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Ai sensi del D.P.R. 10/1/91 n. 55, in adeguamento a quanto stabilito dalla L. 19/3/90 n. 55, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - incluso la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere conforme ai sensi di legge e presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data di verbale di consegna.

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del sublavori. Il fatto che il sublavori non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza il pregiudizio degli altri diritti della





stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali, attrezzature e prodotti igienizzanti e/o pulenti.

ART. 18 INADEMPIENZE CONTRATTUALI, RESCSSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di applicare a carico della ditta appaltatrice penali variabili da Euro 300,00 ad Euro 3.000,00 secondo la gravità dei casi per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male o in modo imperfetto o incompleto.

La misura delle penali sarà stabilita, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, nelle forme e nei modi di Legge.

Le infrazioni saranno accertate in contraddittorio con la ditta appaltatrice.

Oltre alle penali di cui sopra resta impregiudicato il diritto da parte dell'Amministrazione appaltante di defalcare dal compenso mensile pattuito l'importo corrispondente ai lavori non eseguiti o eseguiti in modo imperfetto.

In caso di rifiuto della ditta appaltatrice ad eseguire il mancato o trascurato servizio, l'Amministrazione appaltante potrà far eseguire ad altra ditta il servizio stesso, addebitandone le spese per la maggiore spesa sostenuta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC salvo il risarcimento dei danni conseguenti, qualora la ditta appaltatrice si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. ometta di effettuare le operazioni di cui all'art. 7 e con la frequenza di cui all'art. 9 dopo n° 2 contestazioni scritte anche non consecutive da parte dell'Ufficio Tecnico comunale;
2. non esegua le prestazioni periodiche (concimazioni, tagli erba, diserbi ecc.) nelle tempistiche previste o concordate con la DL;
3. in caso di mancata effettuazione dei servizi aggiuntivi e/o forniture offerte in più rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, presentate quale offerta migliorativa dalla Ditta appaltatrice, rispetto alla tempistica prevista nella documentazione fornita in sede di gara e/o concordata con l'Ufficio Tecnico comunale;
4. dopo la terza diffida scritta dall'inizio della conduzione dell'appalto in presenza di inadempimenti contrattuali;
5. in caso di violazione del divieto di subappalto o di dare in uso a terzi locali o aree che sono stati affidati contrattualmente ad esclusivo uso dell'appaltatore e come da art. 19;
6. per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
7. per cessione dell'azienda, per cessione ramo di attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di pignoramento o sequestro a carico della ditta appaltatrice;
8. per subappalto non autorizzato dal committente;
9. mancato rispetto agli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali.

Sarà facoltà dell'Amministrazione appaltante di risolvere il contratto mediante preavviso di 10 gg per lettera raccomandata ed esclusa perciò ogni formalità legale.

In tal caso sarà incamerata la cauzione, salvo ogni altra azione di rivalsa per i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto.

Tutte le penali e spese a carico della ditta appaltatrice saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute. La ditta appaltatrice sarà tenuta alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà far fronte per assicurare la continuità del servizio per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 19 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALLA GARA - DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO E REMUNERATIVITA' DEI PREZZI

Per essere ammesso a partecipare alla gara la ditta dovrà dichiarare di essersi recata sul luogo dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e





particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio, e di aver formulato i prezzi dopo una loro attenta valutazione.

ART. 20 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto dei lavori:

- 1) il presente capitolato speciale;
- 2) stima dei lavori (offerta);
- 3) piano di sicurezza - DUVRI.

ART. 21 DIFETTI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

La ditta appaltatrice dovrà rifare a sue spese i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso inferiori a quelli prescritti.

Qualora non ottemperi all'ordine ricevuto, si procederà d'ufficio al rifacimento dei lavori sopraddetti, a regola d'arte, addebitandoglieli.

Se la Direzione dei lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Quando siano stati riscontrati dei vizi, saranno a carico della ditta appaltatrice, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto di effettuare gli accertamenti sulle misurazioni delle opere, la ditta appaltatrice ha diritto al rimborso delle spese di verifica e di quelle per il rifacimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

ART. 22 PREZZI

Il corrispettivo sarà soggetto a revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Verrà apportato un aumento dell'importo dell'appalto in relazione all'adeguamento prezzi ISTAT verificatosi al 1° gennaio di ogni anno. L'adeguamento sarà applicato a decorrere dal 01 luglio di ogni anno con decorrenza dal 2016.

ART. 23 PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali all'impresa, sarà effettuato mediante rate mensili uguali e posticipate.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del fornitore, si rimanda alle tempistiche sotto riportate nonché al Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti (DPR 207/2010).

In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l'esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi.

Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate.

Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'aggiudicatario comunicherà gli estremi del conto corrente dedicato, in via non esclusiva, al ricevimento delle somme oggetto del contratto sopra richiamato, mediante la compilazione di apposito modello allegato alla documentazione di gara.

L'Ufficio Tecnico comunale procederà d'ufficio, all'atto della presentazione della fattura, alla verifica della regolarità contributiva della Ditta appaltatrice (DURC).

ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula dello stesso è subordinata a:

- costituzione del deposito cauzionale definitivo;
- presentazione del piano di sicurezza;
- certificato di iscrizione alla CCIAA.

La stazione appaltante inviterà l'impresa aggiudicatrice alla firma del contratto entro il termine di giorni 15 dalla data di ricevimento di tutta la documentazione necessaria alla stipula. Qualora l'appaltatore non presenziasse alla stipulazione nel termine fissatogli dall'Amministrazione, e non concorrano giustificati motivi valutabili dall'Amministrazione Comunale stessa per la stipula tardiva.





ART. 25 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e termina alla data di fine del servizio; **le stesse polizze devono inoltre espressamente recare il vincolo a favore della Stazione Appaltante** e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione del servizio. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'IVA e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori derivanti da omissioni di cautele o di regola dell'arte,

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 **specifica per il presente appalto**, e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti nei locali oggetto dell'appalto e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificatamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso all'immobile, i dipendenti comunali ed il pubblico.

La garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

ART. 26 RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

L'appaltatore è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare alle persone ed alle proprietà durante l'esecuzione del servizio.

Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti l'appaltatore dovrà sollevare comunque la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.

La ditta è obbligata a fornire per tutta la durata dell'appalto, le maestranze necessarie per l'esecuzione degli interventi ordinati. Essa dovrà altresì garantire l'assistenza continua ai lavori da parte di un responsabile, dotato della necessaria competenza tecnica. Le attrezzature utilizzate per l'esecuzione del servizio dovranno essere tecnicamente adeguate alle opere da eseguire e corrispondere ai requisiti della normativa in materia di antinfortunistica, così come specificato nei seguenti articoli.

La ditta si obbliga a provvedere a propria cura e spese sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la più completa sicurezza dei lavori e dei luoghi durante l'esecuzione del servizio per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.





La ditta rimane in ogni caso il solo responsabile dei danni di qualunque natura ascrivibili in qualsiasi modo al suo comportamento.

Tutti le attrezzature utilizzate dalla ditta dovranno corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

ART. 27 CONTROVERSIE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Novara.

ART. 28 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere - a titolo di penale - tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è dovuto all'Impresa per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

ART. 29 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, di quanto previsto dall'art. 37 – comma 18^a – o dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e smi.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione il comma 19^a dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

ART. 30 DIVIETO DI SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO

E' espressamente vietato subappaltare il servizio e/o dare in uso a terzi locali o aree che sono stati affidati contrattualmente ad esclusivo uso dell'appaltatore.

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

ART. 31 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato/foglio patti e condizioni, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bellinzago Novarese approvato con deliberazione G.C. n. 5/2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione copia dello stesso presso l'Ufficio tecnico comunale al Contraente che dichiara di aver preso cognizione degli obblighi comportamentali previsti e si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori. La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento del comune di Bellinzago Novarese costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art.1456 del cod. civ. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 32 FURTI

La Stazione Appaltante non è responsabile in caso di furti all'interno di tutto il Complesso Sportivo.





ART. 33 DEROGHE

Eventuali deroghe al presente capitolato, limitatamente alla modalità di esecuzione dei servizi, agli spazi da ripulire ed ai tempi dei lavori, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.

ART. 34 PROROGA DELL'APPALTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in caso di ripetizione dell'appalto descritto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 35 SUBAPPALTO

Il subappalto non è consentito.

